



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE*

*FP CGIL VVF*

**SEDE**

**OGGETTO:** Riscontro nota del 17 gennaio 2023. – Attività formativa di base.

Si trasmette la nota della Direzione Centrale per la Formazione del 7 febbraio 2023,  
concernente quanto in oggetto indicato.

IL CAPO UFFICIO  
R. Castrucci

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Castrucci".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali

E, per conoscenza: All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei  
Vigili del Fuoco

**OGGETTO:** Note delle Organizzazioni sindacali FP CGIL VV.F. del 17/01/2023 e CONAPO del 24/01/2023 concernenti la formazione di base degli allievi vigili del fuoco nel periodo di applicazione pratica.

Si fa riferimento alle allegate note di codesto Ufficio prot. n. 1236 del 19/01/2023 e n. 2585 del 02/02/2023 concernenti, rispettivamente, le note delle Organizzazioni sindacali FP CGIL VV.F. e CONAPO citate in oggetto, con cui vengono richiesti elementi utili di riscontro a riguardo.

A riguardo, si fa presente quanto segue con particolare riferimento alla nota dell'Organizzazione sindacale CONAPO riguardante presunte gravi carenze nella formazione di base erogata nel periodo di applicazione pratica agli allievi vigili del fuoco.

Ciò premesso, preme innanzitutto rappresentare che l'art. 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 rimanda ad uno specifico decreto del Capo del Dipartimento la determinazione delle attività da svolgersi nel periodo di applicazione pratica dopo i primi sei mesi di formazione teorico-pratica.

A tal fine, l'allegato Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 21 gennaio 2019, n. 23 ha previsto che il periodo di applicazione pratica comprenda le seguenti attività:

- *attività di soccorso in affiancamento guidato;*
- *eventuali attività formative finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al punto precedente in scenari particolari;*
- *attività formative finalizzate alla valorizzazione di eventuali competenze pregresse dei candidati,*

demandando ad un successivo decreto del Direttore Centrale per la Formazione la disciplina delle modalità di dettaglio inerenti allo svolgimento dello stesso periodo di applicazione pratica.

Già da una rapida lettura delle attività previste per il periodo di applicazione pratica, emerge la volontà di privilegiare l'attività di affiancamento a quella ulteriormente formativa ritenendo che la formazione indispensabile per il servizio di istituto sia stata pienamente erogata nei precedenti 6 (sei) mesi di formazione teorico-basico con tanto di accertamento dell'idoneità, dopo il superamento dell'esame finale e dello stesso periodo di applicazione pratica.

MC, GV/



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Pertanto, non risponde al vero – in modo assoluto - ogni allusione a presunte carenze formative degli allievi vigili del fuoco, tali da pregiudicare la sicurezza degli stessi, nonché la possibilità di partecipare alle attività di istituto.

Assodato quanto sopra, nello spirito di contribuire alla massima formazione possibile erogabile dalle strutture deputate e, quindi, fruibile ed assimilabile dagli allievi vigili del fuoco, questa Direzione Centrale - anche in ossequio a specifiche richieste delle stesse Organizzazioni sindacali partecipanti ai lavori del *Tavolo tecnico per la programmazione didattica* ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 - ha previsto, nel decreto a firma del Direttore della Direzione Centrale per la Formazione disciplinante anche l'attività riguardante il periodo di applicazione pratica, il completamento ovvero la somministrazione degli ulteriori seguenti moduli formativi, fermo restando che l'eventuale non superamento degli stessi non pregiudica – in alcun modo - l'idoneità al termine del periodo di applicazione pratica e, quindi, l'immissione in ruolo e l'impiego operativo presso le sedi di servizio di prima assegnazione:

- *il corso di patente terrestre di II e III categoria,*
- *il corso di polizia giudiziaria,*
- *il corso di topografia applicata al soccorso (TAS) livello 1,*
- *il corso per soccorritore aeroportuale - modulo pratico,*
- *il corso di aggiornamento SAF basico.*

E' del tutto evidente che la somministrazione di tali ulteriori moduli formativi è sostenuta con il massiccio contributo delle strutture di formazioni territoriali, essendo quelle centrali (SCA e SFO) impegnate, contestualmente, con il successivo corso di formazione, in obbedienza ai piani assunzionali definiti dall'Amministrazione.

In tale periodo è ragionevole attendersi delle oscillazioni nella capacità formativa territoriale, attesa la preminente attività di soccorso svolta da quest'ultime, la cui entità può appunto variare durante l'anno anche in modo imprevedibile ovvero prevedibile nel periodo estivo conseguente alla campagna antincendi boschive, cui si aggiunge anche la contestuale attività formativa annuale in ambito territoriale del personale già in servizio, che vede impegnati, in particolare, gli istruttori di settore nelle tecniche specifiche.

Ne discende, pertanto, che non tutta la prevista ulteriore formazione potrebbe sempre raggiungere tutti gli allievi vigili del fuoco nel periodo di applicazione pratica.

Tali eventuali carenze, pur rappresentano una quantità minima rispetto alla considerevole quantità di ulteriori conoscenze assicurate, non ha lasciato indifferente questa Direzione Centrale, la quale - oltre ad aver proposto all'Amministrazione, con precedenti note, una modifica del decreto legislativo n. 217/2005 tesa a portare la durata del corso di formazione da 6 (sei) a 9 (nove) mesi, riducendo, conseguentemente, il periodo di applicazione pratica da 3 (tre) ad 1 (uno)

MC, GV/



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

me, ha operato le seguenti azioni per migliorare la *performance* complessiva del sistema formativo centrale e territoriale per i corsi di formazione iniziale di ingresso:

- 1) per le competenze maggiormente richieste dal territorio, quali quelle connesse al possesso delle patenti terrestri di 2° e 3° grado ed all'effettuazione del modulo pratico per soccorritore aeroportuale, si contribuisce direttamente con le strutture centrali richiamando gli allievi dal territorio anche durante lo stesso periodo di applicazione pratica, usufruendo di alloggi esterni all'Amministrazione se necessari sul comprensorio di SCA e SFO;
- 2) è stata attivato il controllo analitico della partecipazione degli istruttori professionali e di settore nelle tecniche specifiche, provenienti dal territorio, all'attività formativa di ingresso svolta sia presso le strutture centrali che presso i Poli didattici e Centri di formazione territoriali, ciò al fine di fornire all'Ufficio del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su base trimestrale, l'entità delle risorse sottratte ad altri compiti istituzionali, primo fra tutti il servizio di soccorso tecnico urgente per una eventuale compensazione di ore di straordinario analogamente a quanto già operato per l'anno 2022 per la prima volta;
- 3) è monitorato costantemente l'eventuale scostamento dagli obiettivi di formazione fissati per il periodo di applicazione pratica, al fine di pianificare ulteriori percorsi formativi di riallineamento, anche dopo l'assegnazione alle sedi di servizio, presso le strutture centrali (SCA e SFO) laddove se ne verificassero le condizioni;
- 4) sono stati assicurati nel biennio 2021-2022 fondi per ristrutturare e potenziare le strutture territoriali destinate alla formazione pari a circa 8 milioni di euro derivanti dai piani pluriennali di finanziamento.

Si ribadisce, infine, che anche le sole attività formative svolte nel corso di formazione teorico-pratico di 6 (mesi), senza l'ulteriore aggiunta di altri corsi di formazione durante il periodo di applicazione pratica di 3 (tre) mesi, consente di assegnare alle sedi servizio di prima assegnazione neo vigili del fuoco perfettamente idonei all'impiego operativo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

MC, GV/